



## Investimenti XI Indicazioni del MIT in vista della scadenza del termine ultimo per la rendicontazione

### FAI INFORMA 195/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, in vista della scadenza del termine ultimo per la rendicontazione degli acquisti di mezzi effettuati nell'ambito dell'agevolazione "Investimenti XI" (che, ricordiamo, l'art.4 del decreto direttoriale n. 537 del 20.11.2024 ha fissato **alle ore 16.00 del 19 settembre 2025**), la Div.7 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha inviato la seguente comunicazione che si riporta di seguito:

"La presente per ricordare che il termine per la presentazione delle rendicontazioni a valere sulla misura incentivante di cui in oggetto è fissato al **19 settembre 2025, entro le ore 16:00**.

Come indicato nell'art. 4 comma 3 del D.D. n. 537 del 20.11.2024 *"L'istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione. Decorsi il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 6"*.

Per quanto concerne **l'eventuale annullamento dell'istanza** da parte dell'impresa, da trasmettere qualora l'investimento di cui alla richiesta **non sia stato perfezionato e necessario per scongiurare il rigetto di eventuali future richieste a valere su misure successive**, dovrà essere trasmesso all'indirizzo [ram.investimenti2025@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2025@legalmail.it) tramite PEC **entro e non oltre le ore 16.00 del 19 settembre 2025** dalla casella di posta certificata aziendale. **Nell'oggetto occorre indicare il numero di protocollo dell'istanza da annullare**. Si ricorda che le istanze non rendicontate né annullate saranno soggette a quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del D.D. n. 537 del 20 novembre 2024 che recita: *"In ogni caso, qualora l'impresa che, pur avendo presentato istanza di accesso all'incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, con la trasmissione della documentazione necessaria ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento indicato in fase di*

*istanza, l'Amministrazione potrà tenerne conto nell'ambito di successive edizioni di incentivazione" e quindi è preferibile non farle decadere per non incorrere in tale fattispecie.*